

# Ordinanza concernente l'utilizzazione della designazione «Svizzera» per gli orologi

## Modifica del...

---

*Il Consiglio federale svizzero,  
ordina*

I

L'ordinanza del 23 dicembre 1971<sup>1</sup> concernente l'utilizzazione della designazione «Svizzera» per gli orologi è modificata come segue:

*Art. 1* Definizione di orologio

<sup>1</sup> Per orologi s'intendono

- a. gli apparecchi di cronometria da portare al polso;
- b. gli apparecchi di cronometria la cui funzione principale è la misurazione del tempo e il cui movimento:
  1. non superi 60 mm di larghezza, lunghezza o diametro, o
  2. non superi 14 mm di spessore, piastra e ponti inclusi.

<sup>2</sup> Per quanto concerne la larghezza, la lunghezza e il diametro, sono prese in considerazione soltanto le dimensioni tecnicamente necessarie.

<sup>3</sup> Le disposizioni della presente ordinanza non si applicano al cinturino.

*Art. 1a lett. d e e*

È considerato orologio svizzero l'orologio:

- d. le cui caratteristiche essenziali risultano da attività, segnatamente lo sviluppo tecnico, compiute in Svizzera:
  1. per gli orologi meccanici almeno la costruzione meccanica e la prototipazione,
  2. per gli orologi non esclusivamente meccanici almeno la costruzione meccanica, la progettazione dei circuiti stampati, la progettazione del display, la progettazione del software e la prototipazione, e
- e. i cui costi di produzione sono realizzati almeno al 60 per cento in Svizzera.

*Art. 2, rubrica, nonché cpv. 1 lett. b<sup>bis</sup> e b<sup>ter</sup>, cpv. 2 lett. a, a<sup>bis</sup>, a<sup>ter</sup> e c e cpv. 3*

Definizione del movimento svizzero

<sup>1</sup> È considerato movimento svizzero il movimento:

b<sup>bis</sup>. le cui caratteristiche essenziali risultano da attività, segnatamente lo sviluppo tecnico, compiute in Svizzera:

1. per i movimenti meccanici almeno la costruzione meccanica e la prototipazione,
2. per i movimenti non esclusivamente meccanici almeno la costruzione meccanica, la progettazione dei circuiti stampati, la progettazione del display, la progettazione del software e la prototipazione, e

b<sup>ter</sup>. i cui costi di produzione sono realizzati almeno al 60 per cento in Svizzera.

<sup>2</sup> Per il calcolo del valore dei pezzi costitutivi di fabbricazione svizzera giusta il capoverso 1 lettera c valgono le direttive seguenti:

a. *abrogato*;

a<sup>bis</sup>. il costo del quadrante è preso in considerazione se quest'ultimo:

1. svolge una funzione elettronica, e
2. è destinato a orologi con display elettro-ottico o modulo solare;

a<sup>ter</sup>. il costo dei circuiti integrati, dei moduli elettronici, dei moduli captatori di energia, dei moduli display elettro-ottici e dell'organo regolatore (quarzo) deve essere tenuto in considerazione anche se tali materiali non sono disponibili in quantità sufficiente in Svizzera;

c. il costo dell'assiatura può essere considerato se non supera il valore dei pezzi costitutivi stranieri riconosciuti come equivalenti inclusi nel movimento svizzero in questione.

<sup>3</sup> Sono fatte salve le disposizioni dell'Accordo complementare del 20 luglio 1972<sup>2</sup> all'Accordo concernente i prodotti orologiai fra la Confederazione Svizzera e la Comunità Economica Europea nonché i suoi Stati Membri.

*Art. 2a* Definizione di pezzo costitutivo svizzero

È considerato pezzo costitutivo svizzero il pezzo:

<sup>1</sup> RS 232.119

<sup>2</sup> RS 0.632.290.131

- a. che è stato controllato dal fabbricante in Svizzera, e
- b. i cui costi di produzione sono realizzati almeno al 60 per cento in Svizzera.

*Art. 2b* Definizione di assiematura in Svizzera

<sup>1</sup> È considerata assiematura ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 lettera a l'assemblaggio di tutti i pezzi costitutivi del movimento che non sono stati oggetto di precedenti sottoassiemi.

<sup>2</sup> Nonostante il capoverso 1, i sottoassiemi realizzati all'estero sono ammissibili:

- a. per i movimenti esclusivamente meccanici:  
un ruotismo;
- b. per i movimenti non esclusivamente meccanici:
  1. un modulo elettronico,
  2. un modulo display elettro-ottico,
  3. un modulo captatore di energia,
  4. un organo regolatore (quarzo),
  5. un ruotismo,
  6. un motore comprensivo di rotore e bobina.

*Art. 2c* Costi di produzione

Sono esclusi dal calcolo dei costi di produzione:

- a. i costi dei prodotti naturali che non si possono produrre in Svizzera a causa delle condizioni naturali;
- b. i costi dei materiali che per motivi oggettivi non sono disponibili in quantità sufficiente in Svizzera;
- c. i costi di imballaggio;
- d. le spese di trasporto;
- e. le spese di commercializzazione, quali le spese di marketing e i costi del servizio ai clienti;
- f. il costo della pila.

*Art. 3, rubrica e cpv. 1* Condizioni per l'uso della designazione «Svizzera» e della croce svizzera

<sup>1</sup> Il nome «Svizzera», le indicazioni quali «svizzero», «prodotto svizzero», «fabbricato in Svizzera», «qualità svizzera» oppure altre denominazioni contenenti il nome «Svizzera» o che possono essere confuse con quest'ultimo, nonché la croce svizzera o i segni che possono essere confusi con essa, devono essere utilizzate unicamente per gli orologi e i movimenti svizzeri.

*Art. 4, cpv. 1*

<sup>1</sup> È considerata svizzera la cassa d'orologio che è stata sottoposta in Svizzera ad almeno una operazione essenziale di fabbricazione (quale la punzonatura, la lavorazione o la pulitura), che è stata assiemata e controllata in Svizzera e i cui costi di produzione sono realizzati almeno al 60 per cento in Svizzera.

*Art. 9*

<sup>1</sup> La presente ordinanza entra in vigore il ..., ad eccezione degli articoli 1a lettera d, 2 capoverso 1 lettera b<sup>bis</sup> e capoverso 2 lettera a<sup>ter</sup>.

<sup>2</sup> Gli articoli 1a lettera d, 2 capoverso 1 lettera b<sup>bis</sup> e capoverso 2 lettera a<sup>ter</sup> entrano in vigore il 1° gennaio 2019.

...

In nome del Consiglio federale svizzero

La presidente della Confederazione: Simonetta Sommaruga

La cancelliera della Confederazione: Corina Casanova